

Doc. II

n. 4

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Modifica degli articoli del Regolamento del Senato concernenti la disciplina dei tempi di intervento

ONOREVOLI SENATORI. – La riforma del Regolamento del 1988, che ha inciso profondamente sulla durata degli interventi parlamentari, se pure ha dato buoni risultati, non appare però del tutto soddisfacente alla luce dell'esperienza degli ultimi anni. Spesso, infatti, anche su provvedimenti di scarso rilievo politico si sviluppano lunghissime e articolate discussioni e non sempre per ragioni ostruzionistiche ma, molte volte, per puro compiacimento retorico. È inutile sottolineare come tale tendenza vada a detrimento della programmazione dei lavori, della realizzazione dell'indirizzo politico parlamentare, dell'efficienza e della stessa immagine dell'istituzione.

Con la presente proposta di riforma del Regolamento, si tende a ridurre la durata di tutti gli interventi più o meno a un terzo ri-

spetto alle vigenti disposizioni, portando quindi a sette gli interventi da venti minuti, a cinque quelli da quindici, a quindici quelli da sessanta, a tre quelli da cinque e da dieci minuti.

Del resto l'esempio del Parlamento europeo, che già da tempo ha sperimentato con successo la riduzione degli interventi a tre minuti, è una riprova della assoluta praticabilità dell'iniziativa.

La sintesi è infatti alla base dell'efficacia di qualsiasi forma comunicativa; ciò vale a maggior ragione in una società tecnologicamente evoluta, con crescenti esigenze di informazione la cui fruibilità dipende strettamente dalla immediatezza ed essenzialità del contenuto.

Non a caso i messaggi pubblicitari, che rappresentano la formula per eccellenza più

concentrata di comunicazione e forza persuasiva insieme, normalmente non superano i due minuti.

Con la riduzione della durata degli interventi nelle Aule parlamentari, potrà forse ridursi anche l'eccessivo numero di decreti-legge, cui il Governo spesso afferma di dover ricorrere proprio per far

fronte all'eccessiva lentezza dell'*iter* legislativo: come conseguenza, attraverso questa iniziativa, le Camere anzichè vedere ridotto il proprio ruolo acquisterebbero maggiore spazio per discutere i provvedimenti di origine parlamentare e per esercitare le altre funzioni di indirizzo e di controllo.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

(Discussione generale)

1. All'articolo 89, comma 1, le parole: «venti minuti» sono sostituite dalle seguenti: «sette minuti»; le parole: «sessanta minuti» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «quindici minuti».

Art. 2.

(Interpellanze)

1. All'articolo 156, comma 2, le parole: «venti minuti» sono sostituite dalle seguenti: «sette minuti»; le parole: «cinque minuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre minuti».

2. All'articolo 156-*bis*, comma 4, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque minuti»; le parole: «cinque minuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre minuti».

Art. 3.

(Interrogazioni)

1. All'articolo 149, comma 2, le parole: «cinque minuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre minuti».

Art. 4.

(Dichiarazioni di voto)

1. All'articolo 109, comma 2, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre minuti»; le parole: «quindici minuti» sono sostituite dalle seguenti: «cinque minuti».

Art. 5.

(Riduzione di altri interventi alla durata di tre minuti)

1. All'articolo 89, comma 2, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre minuti».

2. Agli articoli 53, comma 4; 54; 55, commi 3 e 7; 56, commi 3 e 4; 78, comma 3; 84, comma 5; 92, comma 2; 93, comma 4; 99, comma 3; 100, comma 12, le parole: «dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «tre minuti».